

Articolo 6

(Modifiche alla legge regionale 3 novembre 2009, n. 49 (Misure urgenti per il rilancio dell'attività edilizia e per la riqualificazione del patrimonio urbanistico-edilizio))

1. Al comma 3 dell'articolo 7 della l.r. 49/2009 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "ai commi 1 e 1 bis" sono sostituite dalle seguenti: "al comma 2".
2. Dopo il comma 1 dell'articolo 8 bis della l.r. 49/2009 e successive modificazioni e integrazioni, è inserito il seguente:
"1 bis. Con riferimento ai beni tutelati ai sensi della Parte III del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al d.lgs. 42/2004 e successive modificazioni e integrazioni, gli interventi di cui agli articoli 6, comma 1 bis, e 7, comma 1 bis, sono ammessi nei casi e nei limiti previamente stabiliti dal piano paesaggistico approvato d'intesa con lo Stato, ai sensi degli articoli 135, comma 1, e 143, comma 2, del Codice, ovvero dalla disciplina d'uso dei beni paesaggistici, di cui agli articoli 140, 141 e 141 bis del Codice, o, in mancanza, nei casi e limiti individuati mediante apposito accordo stipulato tra la Regione e il Ministero della cultura."

Articolo 7

(Modifica alla legge regionale 1 febbraio 2011, n. 1 (Disciplina del Consiglio delle Autonomie Locali))

1. Al comma 2 dell'articolo 10 della l.r. 1/2011 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "A tal fine il Consiglio regionale Assemblea Legislativa stipula apposita convenzione con la struttura di supporto del CAL", sono soppresse.
2. Alla fine del comma 1 dell'articolo 14 della l.r. 1/2011 e successive modificazioni e integrazioni, sono aggiunte le parole: "e all'assistenza al Consiglio delle Autonomie Locali nei monitoraggi sull'attuazione della legislazione, di cui all'articolo 10, comma 2, della presente legge".

Articolo 8

(Modifica alla legge regionale 27 luglio 2020, n. 20 (Norme in materia di tutela delle prestazioni professionali per attività espletate per conto dei committenti privati e di contrasto all'evasione fiscale))

1. Dopo il comma 1 bis dell'articolo 2 della l.r. 20/2020 e successive modificazioni e integrazioni, è aggiunto il seguente:
"1 ter. Qualora i termini contrattuali previsti nella lettera di incarico sottoscritta tra la committenza e il professionista non stabiliscano il pagamento della prestazione alla presentazione dell'istanza, in deroga a quanto previsto dal comma 1 bis, l'istanza è corredata da specifica dichiarazione del professionista in cui sono indicate le motivazioni per cui è omessa la contestuale trasmissione della fattura quietanzata."

Articolo 9

(Modifica alla legge regionale 5 marzo 2021, n. 2 (Razionalizzazione e potenziamento del sistema regionale di centralizzazione degli acquisti di forniture e di servizi e dell'affidamento di lavori pubblici e strutture di missione))

1. Il comma 5 dell'articolo 5 della l.r. 2/2021, è abrogato.

Articolo 10

(Modifiche alla legge regionale 11 marzo 2008, n. 5 (Disciplina delle attività contrattuali regionali in attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture) e successive modificazioni e integrazioni))

1. Al comma 1 dell'articolo 13 della l.r. 5/2008 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: